



FAQ - Avviso 5527/2016 – PPO 2016 – Programma specifico 18

1) Quali sono le modalità di erogazione delle indennità di frequenza destinate a soggetti non in possesso di un cc bancario?

Dal momento che sono state evidenziate difficoltà nell'erogazione delle indennità di frequenza alle persone prive di un conto corrente bancario, come ad es. migranti e richiedenti asilo, pertanto impossibilitati a riscuotere assegni, si precisa che, tenuto conto dell'esiguità degli importi è possibile procedere all'erogazione delle indennità di frequenza in denaro contante.

In alternativa, è ammessa l'erogazione delle indennità a favore di Enti o Associazioni che hanno in carico l'utenza, sempre che il doppio passaggio (Ente-Associazione e Associazione-soggetto beneficiario) risulti da documenti contabili e da quietanza firmata da ogni destinatario con indicazione dell'importo e della data del ricevimento.

2) E' possibile integrare il numero di utenti dei progetti ammessi a finanziamento?

E' ammessa la partecipazione di utenti ulteriori rispetto a quanto indicato dal progetto, sempre e solo che l'Ente o il Soggetto che ha in carico l'allievo (Ambito, SSC, Associazione, DSM SERT ecc.) corrisponda la relativa indennità di partecipazione.

Non ci sono infatti le condizioni per modificare il piano finanziario già approvato dalla SRA e non è possibile derogare al principio di parità di trattamento dei destinatari. Parimenti, non è in alcun modo prevista la possibilità che gli utenti rinuncino all'indennità di frequenza prevista dal progetto.

E' possibile, inoltre, integrare il numero di allievi, anche se in carico a Servizi/Onlus/Associazioni differenti rispetto a quanto previsto all'interno dei singoli progetti. La richiesta di inserimento da parte di Enti e Servizi con impegno ad erogare la relativa indennità va trasmessa al Servizio competente per l'autorizzazione.

3) Le indennità di frequenza sono rendicontabili una volta raggiunto il 50% di presenza degli allievi?

Si conferma che l'indennità oraria è corrisposta agli allievi/e con una presenza certificata sul registro di almeno il 50% delle ore, a prescindere dal completamento del percorso ovvero dal raggiungimento del 70% delle ore frequentate.

L'indennità oraria prevista al punto 2.2 del paragrafo 13 viene pertanto rendicontata, a costi reali, nel rispetto di tali indicazioni.

Diversamente, per la rendicontazione dei costi derivanti da UCS ed anche ai fini della certificazione delle competenze è richiesta la presenza per ciascun allievo/a non inferiore al 70% delle ore.

4) Come possono essere inseriti i codici numerici dei richiedenti asilo in Webforma?

E' stato sollevato il caso dei richiedenti asilo a cui non viene più erogato il codice fiscale alfanumerico, bensì quello numerico, in attesa del codice definitivo.

Il sistema Web Forma non prevede la possibilità di inserire codice fiscale numerico, di conseguenza si invitano gli enti a calcolare ed inserire, sulla base dei dati in proprio possesso, il codice alfanumerico e a informare contestualmente per mail la SRA/AdG inviando copia del documento di identità dell'interessato/a all'indirizzo mail andrea.marchi@insiel.it e per conoscenza agli indirizzi mail formazione@regione.fvg.it e claudio.ghini@regione.fvg.it.

Successivamente, in caso di variazione, con le stesse modalità, deve essere comunicato il codice fiscale modificato.

5) E' possibile modificare l'utente destinatario di un percorso personalizzato?

Conformemente a quanto previsto nel Paragrafo 9 comma 1 dell'Avviso, i progetti personalizzati sono frutto di una valutazione multidimensionale individualizzata.

Da ciò discende la ovvia impossibilità di richiedere la sostituzione degli utenti su progetti formativi di questa tipologia.

6) L'indennità di frequenza da erogare agli allievi partecipanti ai corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo è cumulabile con l'erogazione della misura di sostegno al reddito (MIA/SIA)?

Con riferimento alle indennità di partecipazione, pari a 2 euro per ogni ora di effettiva presenza, si invitano gli Enti attuatori a verificare con i Servizi Sociali del Comune, che hanno in carico l'utenza beneficiaria della misura di sostegno al reddito (MIA o SIA), che l'intervento formativo e relativa indennità siano previsti nel Patto di inclusione stipulato con i beneficiari stessi, al fine di evitare il cumulo dei trattamenti erogati.

Tale requisito deve essere assicurato prima dell'erogazione dell'indennità oraria.

La normativa vigente prevede infatti che "Non rientrano nel computo dei trattamenti le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell'ambito del progetto personalizzato/patto di inclusione". (articolo 3, comma 2, lettera d bis) del Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, emanato con decreto 216/Pres del 15 ottobre 2015 e successive modifiche e articolo 4, comma 4 lettera e) del decreto interministeriale 'Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale' del 26 maggio 2016).